

TRIBUNALE MILANO

26 AGOSTO 2005

ESTENSORE: MARTELLO

PARTI: GIAMBATTA

EDITRICE QUADRATUM S.P.A.

(avv.ti Moro, Maddi)

Giornalista • Inviato speciale • Svolgimento delle mansioni prevalentemente fuori sede • Attività redazionale complementare all'attività esterna

La figura dell'inviato si caratterizza e si qualifica per il fatto di richiedere e comportare attività esterna alla redazione, sul luogo degli avvenimenti, mentre l'attività redazionale, pur non esclusa, si pone come complementare alla prima e deve far salve le competenze professionali del giornalista.

Giornalista • Inviato speciale • Dequalificazione professionale

L'affidamento di servizi esterni a giornalisti privi della qualifica di inviato speciale o a giornalisti non dipendenti, anche in numero molto superiore rispetto al numero di servizi esterni affidati al giornalista con qualifica di inviato speciale, concretizza una evidente svalutazione della capacità professionale dell'inviato e, quindi, una illegittima dequalificazione.

Giornalista • Dequalificazione professionale • Pregiudizio patrimoniale • Sussiste

La forzata inattività del lavoratore determinata dalla assegnazione a compiti del tutto diversi e inferiori a quelli suoi propri determina per il lavoratore un pregiudizio al suo bagaglio professionale, che si traduce in un danno patrimonialmente valutabile, da liquidarsi nella misura del 20% della retribuzione mensile netta.

Giornalista • Attività inventiva del titolo di una rubrica • Diritto all'equo premio • Sussiste

L'attività inventiva del titolo di una rubrica giornalistica comporta il riconoscimento, a favore del giornalista-inventore, di un equo premio che, in considerazione della tiratura del giornale e degli anni di utilizzo del titolo stesso da parte dell'editore, pare ragionevole liquidare nella misura di Euro 10.000.

Il ricorrente è giornalista professionista ed è stato inizialmente assegnato dalla convenuta EDITRICE QUADRATUM SPA alla rivista «STOP» e successivamente alla rivista HISTORIA, per poi tornare a STOP; ha ottenuto nel settembre 1980 la qualifica di inviato speciale e ha cessato successivamente il rapporto di lavoro.

Con l'odierno ricorso il ricorrente afferma di aver subito, nel corso degli ultimi anni, una progressiva dequalificazione, connessa e dipendente dal fatto che gli è stato assegnato un numero progressivamente ridotto di articoli «in esterna» e dal fatto che, infine, è stato assegnato quasi esclusivamente a mansioni di redattore ordinario; il ricorrente ritiene che tali fatti abbiano comportato una sua dequalificazione professionale, con connesso danno all'immagine e alla professionalità.

Il ricorrente, poi, lamenta che gli non sia stato riconosciuto l'equo premio per l'invenzione della rubrica «A cuore aperto» e che non gli sia stata

garantita l'assicurazione integrativa garantita dall'art. 39 del ccnl giornalisti.

Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo al Giudice di accertare l'avvenuta dequalificazione e di condannare la società convenuta EDITRICE QUADRATUM SPA al risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine; nonché di accertare la sua qualità di inventore della rubrica predetta, condannando la convenuta a corrispondergli l'equo premio e, infine, di ordinare alla convenuta di stipulare in suo favore l'assicurazione integrativa prevista dal ccnl.

Si è costituita la convenuta EDITRICE QUADRATUM SPA contestando le argomentazioni e le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, la convenuta osserva che negli ultimi anni è variata l'organizzazione del lavoro giornalistico e che ciò ha comportato una riduzione dell'attività degli inviati speciali e, addirittura, il blocco delle assunzioni di giornalisti con questa qualifica.

Quanto al ricorrente, la convenuta nega che ella abbia subito una contrazione di attività rispetto agli anni precedenti e afferma che vi è una sostanziale equivalenza fra gli attuali incarichi e i precedenti; quanto all'invenzione della rubrica, la convenuta nega che vi sia stato un contenuto di novità e originalità; quanto alla copertura assicurativa, sostiene la convenuta di aver garantito, comunque e caso per caso, il ricorrente per i danni subiti.

All'udienza, dopo il vano tentativo di conciliazione, il Giudice ha interrogato le parti ed esperito la necessaria istruttoria; ha quindi posto la causa in discussione e ha deciso come da dispositivo letto alle parti, per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La convenuta articola la sua difesa sia svolgendo considerazioni generali circa i connotati della figura dell'inviato speciale e circa le caratteristiche che negli ultimi anni ha assunto il suo ruolo nell'organizzazione redazionale; sia sostenendo che, comunque e in fatto, il ricorrente non ha subito alcuna riduzione nella sua attività né dal punto di vista quantitativo né da quello qualitativo.

Osserva il Giudice che il primo profilo appare ai fini della presente causa — di importanza marginale, mentre più rilevanti, e decisivi, risultano gli elementi di fatto che caratterizzano la prestazione del ricorrente.

1. Sotto il primo profilo, si osserva che, pur in assenza di una definizione formale della figura dell'inviato speciale, sufficienti elementi di identificazione possono essere tratti dal testo del ccnl giornalisti e dalla giurisprudenza che, sul punto, ha raggiunto una sostanziale omogeneità.

Il ccnl giornalisti 1995-1999 (applicabile al ricorrente in quanto in servizio e con la qualifica di inviato già prima del 30 novembre 1995), all'art. 11, prevede che l'inviato speciale, « *quando non sia impegnato in servizi esterni* » sia obbligato a « *prestare attività in redazione... in mansioni che richiedono esclusivamente le sue specifiche competenze professionali* ».

Discende da tale affermazione che la figura dell'inviato si caratterizza e si qualifica per il fatto di richiedere e comportare attività esterna alla redazione, sul luogo degli avvenimenti; e che l'attività redazionale, pur non esclusa, si pone come complementare alla prima e deve far salve le competenze professionali del giornalista.

(Cfr., per tutte: Cass. n. 1758/2001; Cass. n. 3460/1996).

1.a. In tale contesto pare difficile condividere le considerazioni della difesa convenuta laddove teorizza la progressiva riduzione del ricorso agli inviati speciali e la prevalenza dell'attività redazionale.

Infatti, tale teorizzazione (oltre a contenere quasi una implicita ammissione del fatto oggettivo della riduzione dell'attività « in esterno » del ricorrente) elude l'oggetto della presente causa; poiché, ai fini del decidere, non è necessario procedere alla definizione della figura dell'inviato speciale (per altro, alquanto pacifica, come si è testè visto) né occorre stabilire quanti articoli il giornalista che abbia tale qualifica debba fare in missione e quanti in redazione.

La decisione della presente causa, invece, richiede che si valuti se — nella situazione data e, quindi, nella specifica realtà lavorativa nella quale il ricorrente era inserito — vi sia stata una dequalificazione del ricorrente, cioè una immotivata e illegittima compressione della sua attività professionale.

Infatti, la particolare natura della qualifica di inviato speciale deve trovare adeguata traduzione e concretizzazione nel concreto svolgimento dell'attività lavorativa, sia sul piano qualitativo (cioè del tipo di articoli commissionati) sia sul piano quantitativo (cioè del numero di articoli svolti « in esterna » rispetto al totale nonché del numero assoluto di articoli richiesti).

La valutazione di tali aspetti risulta agevole alla luce delle rilevazioni richieste in corso di causa (e depositate dalle parti assieme ai relativi prospetti e con dati sostanzialmente coincidenti).

Da tali rilevazioni risulta che, mentre il ricorrente veniva lasciato inattivo o, comunque, sottoutilizzato e non gli venivano commissionati articoli in esterni, altri colleghi della redazione realizzavano un numero elevato di articoli sia « in esterna » sia fin redazione.

In particolare, il raffronto fra i dati relativi al ricorrente e quelli inerenti gli altri colleghi, evidenzia: che molti servizi « in esterna » sono stati affidati a giornalisti privi della qualifica di inviato speciale;

che taluni di questi « non inviati speciali » hanno fatto più servizi « in esterna » del ricorrente, e talvolta più numerosi rispetto al ricorrente;

che tutti hanno realizzato hanno realizzato un numero complessivo di articoli molto superiore a quello della ricorrente, talvolta multiplo;

che molti articoli « in esterna » sono stati elaborati da giornalisti non dipendenti (come ammesso in interrogatorio libero dallo stesso rappresentante della convenuta e come confermato dai testi escussi, fra i quali Perfetti, il quale ha ricordato che la Direttrice Donesana affermava che « costava meno commissionare un articolo a un collaboratore esterno »).

Di tali circostanze la convenuta non deduce alcuna idonea spiegazione.

Per modo che le, pur opinabili, considerazioni difensive dalla convenuta svolte circa l'asserita « progressiva redazionalizzazione degli inviati » e circa il diverso ruolo che le nuove modalità del lavoro giornalistico darebbero all'inviato speciale, vengono ad essere smentite dal fatto che, comunque, nella redazione di STOP i servizi in esterna sono stati, in fatto e in concreto, commissionati e realizzati in quantità non trascurabile e che solo pochissime volte si è fatto ricorso al ricorrente.

Ne consegue che, nello specifico, le occasioni di lavoro come inviato speciale vi erano e anche in misura non trascurabile; ma che per esse non fu utilizzato il ricorrente.

Il che concretizza e costituisce una evidente svalutazione della capacità professionale del ricorrente e, quindi, una illegittima dequalificazione.

1.b. Le considerazioni che precedono portano a concludere che, in effetti, la qualità e quantità delle prestazioni richieste al ricorrente hanno comportato una dequalificazione, che non è esclusa dall'identità del livello di inquadramento professionale né dal mantenimento del trattamento economico contrattuale. Infatti, il pacifico interesse del lavoratore allo svolgimento delle sue mansioni si concretizza, per il caso dell'inviato speciale, nell'interesse a svolgere la sua attività anche al fine di mantenere e sviluppare le sue capacità professionali, le sue relazioni con le fonti e con gli interlocutori, la sua capacità di raccogliere informazioni, la sua capacità di operare « sul campo », con il concreto esercizio della responsabilità e dell'autonomia che ciò comporta e richiede.

Così come lo stesso interesse va tutelato anche in relazione all'attività redazionale, che deve essere compatibile con le « *specifiche competenze professionali* » dell'inviato (cfr. art. 11 ccnl) e con la maggiore qualificazione che il suo ruolo ha rispetto a quello del redattore ordinario, e che risulta confermata, fra l'altro, dal fatto che l'art. 11 del ccnl 2001-2005 preveda, alla norma transitoria, che l'inviato opera in redazione « alle dirette dipendenze del direttore.

2. L'accertata dequalificazione comporta l'obbligo della convenuta di risarcire il connesso danno alla professionalità, nonché ai riflessi di questo anche sull'immagine del ricorrente.

2.a. In relazione al predetto danno professionale, va affermata preliminarmente la sua ammissibilità, posto che non si può dubitare (né la convenuta lo contesta, in linea di principio) del carattere patrimoniale del pregiudizio connesso al mancato svolgimento del lavoro e delle proprie mansioni.

La convenuta sostiene la necessità di una prova rigorosa dell'esistenza del danno.

In proposito si osserva che — anche a voler escludere che il danno sia *in re ipsa* — il pregiudizio connesso alla impossibilità di svolgere le proprie mansioni rientra fra le nozioni di comune esperienza; e che la valutazione di tale circostanza può essere fatta anche in base al c.d. « fatto notorio », costituente canone legale di prova, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Infatti va riconosciuto che la impossibilità di svolgere il lavoro per il quale si è idonei, comporta un decremento o, quanto meno, un mancato incremento della professionalità, intesa come l'insieme delle conoscenze teoriche e delle capacità pratiche che si acquisiscono da parte del lavoratore con il concreto esercizio della sua attività lavorativa; o, anche, come il bagaglio di esperienze e di specifiche abilità che si conseguono con l'applicazione concreta delle nozioni teoriche acquisite.

La professionalità di un lavoratore dipende ed è costituita non solo dalle nozioni teoriche ma delle capacità applicative delle stesse nella prassi lavorativa; essa si forma nel rapporto con le esigenze concrete poste dalla pratica quotidiana e viene conservata, se non anche stimolata e incrementata, dall'attività quotidiana e dalla pratica.

In tale prospettiva è evidente che la forzata inattività del lavoratore determinata dalla assegnazione a compiti del tutto diversi e inferiori a quelli suoi propri determina per il lavoratore un pregiudizio al suo bagaglio professionale che si traduce in un danno patrimonialmente valutabile.

2.b. In ordine alla determinazione del danno subito dal ricorrente, si osserva che la difesa di questi, consapevole della difficoltà di tale determinazione, si rimette alla valutazione equitativa del Giudice, pur indicando come parametro quello della retribuzione percepita dal ricorrente.

Ritiene il Giudice che tale parametro possa essere utilizzato come termine di riferimento ma non integralmente accolto, come pure sostiene il ricorrente laddove richiede un risarcimento pari alle retribuzioni maturate nel periodo di dequalificazione lavorativa.

Va rilevato, infatti, che la retribuzione vale a compensare diversi e vari elementi, quali il tempo di lavoro, la penosità fisica di esso, lo sforzo intellettuale e anche — ma non solo — la capacità professionale del lavoratore, cioè la professionalità, che certamente connota e caratterizza i predetti elementi ma non li esaurisce né li esclude.

Tale valutazione, per altro, pare conforme all'ispirazione dell'art. 36 della Costituzione, che rapporta la retribuzione non solo alla « qualità » del lavoro (identificabile anche nella professionalità; ma anche alla « quantità »: di tempo, di fatica ecc...

Ebbene, è evidente che gli aspetti inerenti la quantità o, per meglio dire, la parte fisica e materiale della prestazione lavorativa sono coinvolti solo parzialmente nel caso di ridotta attività, con innegabile vantaggio per il lavoratore e con correlativa esclusione di un danno risarcibile.

Va infine, precisato che taluni dei danni connessi mancato svolgimento di attività di lavoro possono essere evitati dal lavoratore con l'impiego dell'ordinaria diligenza che l'art. 1227 cod. civ. impone al creditore.

Sotto tale profilo va rilevato che il ricorrente ha proposto il ricorso dopo molti anni dall'inizio della dequalificazione e che mai ha avanzato alla convenuta alcuna richiesta volta alla cessazione di tale situazione.

Nessuna rilevanza in tal senso hanno i docc. sub 9 ric. (gli unici dedotti sul punto dal ricorrente) poiché si tratta di richieste *non* provenienti dal ricorrente ma dal comitato di redazione; non fanno alcun riferimento alla questione degli inviati speciali e, ancor meno, del ricorrente; sono di contenuto generico e generale, riferite alla totalità della redazione e prive di specifico riferimento al caso del ricorrente.

Questi ha, quindi, omesso la necessaria diligenza per limitare la portata del danno e ha in parte concorso, se non alla causazione del danno, alla sua permanenza; di ciò andrà tenuto conto nella liquidazione del danno.

2.c. Così fissati i criteri per la valutazione equitativa del danno, pare equo assumere un parametro di massima di circa il 20% della retribuzione, per modo che si liquida in via equitativa il danno alla professionalità subito dal ricorrente per tutto il periodo corrente dal gennaio 1997 e fino alla cessazione del rapporto nella misura del 20% predetto della retribuzione mensile netta, intendendosi in tale misura compresi gli interessi e la rivalutazione fino alla data odierna.

3. Quanto alla rubrica « A cuore aperto », va rilevato che il ricorrente ammette che la convenuta ha riconosciuto il suo diritto morale d'autore e, sul piano patrimoniale, ha provveduto sia al compenso della sua attività giornalistica sia alla liquidazione di una somma cospicua all'atto della cessazione della sua collaborazione alla rubrica stessa.

Il ricorrente deduce una sua attività inventiva sia in relazione al titolo sia in relazione alla rubrica stessa.

Quanto a quest'ultima, osserva il Giudice che la rubrica in questione non presenta caratteri di novità e originalità, posto che essa ripropone, senza sostanziali elementi di novità, schemi e — moduli già in uso da anni e diffusi nella stampa « rosa », sia dello stesso Editore sia di altre testate.

Nel caso di specie, inoltre, non vi è — nella confezione della rubrica — nessun apporto originale del ricorrente, che si limita a selezionare (e, talvolta, solo a ritagliare) le lettere inviate al giornale; si vedano, in tal senso, le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in interrogatorio libero.

In proposito, pare assente anche l'apporto « creativo » che si realizza quando — in certe rubriche — le « lettere dei lettori » vengono confezionate dagli stessi giornalisti che poi elaborano le « risposte ».

Del pari, nessun apporto ha dato il ricorrente alla veste grafica e all'impaginazione, mentre pare accertato dalle prove testimoniali che sul dischetto contenente i testi delle risposte trasmesso dal ricorrente, interveniva anche Scarsellini la quale — come ammesso in interrogatorio libero dallo stesso ricorrente « eliminava o aggiungeva qualcuna delle lettere o eliminava parti di testo ».

Si deve, quindi, concludere che l'attività inventiva del ricorrente deve ritenersi circoscritta al titolo della rubrica, come per altro riconosce la stessa convenuta in memoria difensiva (pag. 12) e nel doc. 16 conv.; e per ciò andrà riconosciuto al ricorrente un adeguato emolumento.

Consegue a ciò che nessuna doglianza può elevare il ricorrente (e nessun danno può lamentare anche a fini di risarcimento) per il fatto che è stato cambiato il titolo e che sono state mutate talune caratteristiche della rubrica, questa non essendo di sua invenzione; va, quindi, rigettata la domanda di risarcimento di danni.

Quanto alla liquidazione dell'equo premio, non è possibile fare riferimento ai criteri dedotti in ricorso sia perché fondati sul presupposto (inesistente) dell'invenzione della rubrica, sia perché ancorato a parametri privi di riscontro con la realtà commerciale del giornale.

Su piano equitativo proposto dallo stesso ricorrente, quindi, in considerazione della tiratura del giornale e degli anni di utilizzo del titolo stesso da parte della convenuta, pare ragionevole una liquidazione del premio nella misura di € 10.000, complessivi e comprensivi di accessori fino alla data odierna.

4. Nessuna pronuncia sulla domanda relativa alla copertura assicurativa, per essere cessata la materia del contendere, a seguito di rinuncia del ricorrente accettata dalla convenuta.

La parziale reciproca soccombenza si riverbera sul regime delle spese di causa che, parzialmente compensate, sono poste per la restante parte a carico della parte convenuta e liquidate come da dispositivo.

La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva per la parte di condanna specifica.

P.Q.M. — accerta l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dal ricorrente a far data dal gennaio 1997 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condanna la società convenuta a risarcire il danno alla professionalità del ricorrente in misura di un quinto della retribuzione mensile per ogni mese di dequalificazione, comprensiva di interessi e rivalutazione alla data odierna;

accerta che il ricorrente è l'inventore del titolo « A cuore aperto » e condanna la convenuta a corrispondere l'equo premio, equitativamente liquidato in € 10.000,00 comprensivi di interessi e rivalutazione fino alla data odierna;

rigetta le altre domande di cui al ricorso;

compensa parzialmente le spese di causa, ponendo a carico della convenuta la restante parte, liquidata in € 3.200,00 complessivi.

Sentenza provvisoriamente esecutiva nei limiti di legge.